



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE**

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.trieste.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 78 /2018

INTERDIZIONE DI SPECCHIO ACQUEO PER PULIZIA FONDALI

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Trieste

- VISTA** l'istanza avanzata in data 27 giugno 2018, con la quale la Società Velica di Barcola e Grignano, con sede in Trieste al Viale Miramare 32, in collaborazione con la Fondazione One Ocean, ha richiesto di poter effettuare una pulizia dei fondali nello specchio acqueo antistante la propria sede sociale il giorno 30 giugno 2018;
- RITENUTO** di dover disciplinare lo svolgimento della manifestazione in argomento, allo scopo di prevenire l'insorgere di eventuali rischi per la sicurezza della vita umana in mare;
- VISTA** la propria autorizzazione rilasciata all'organizzatore dell'evento;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che la Società Velica di Barcola e Grignano, in collaborazione con la Fondazione One Ocean, effettuerà immersioni subacquee per la pulizia dei fondali dello specchio acqueo antistante la propria sede sociale il giorno 30 giugno 2018 dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Lo specchio acqueo interessato è ricompreso tra la linea di costa e la congiungente i due punti aventi le seguenti coordinate geografiche (datum WGS 84):

Punto	Latitudine	Longitudine
1	45° 40',42 N	013° 45',11 E
2	45° 40',38 N	013° 45',10 E

Il tratto di mare interessato dalle operazioni è meglio indicato nella planimetria in calce al presente provvedimento.

Per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1

dalle ore **09.00** alle ore **11.00** del giorno **30.06.2018**, è interdetto l'accesso alle unità navali all'area di cui al *RENDE NOTO*. Nella stessa area è fatto altresì divieto a tutte le unità presenti di lasciare gli ormeggi o di avviare i motori e le eliche di propulsione, nonché effettuare qualsiasi altra attività che possa causare potenziale pericolo al personale impegnato nelle attività in acqua.

Articolo 2

L'eventuale entrata e uscita di unità dall'area sopra indicata potrà avvenire solo ed esclusivamente previa completa sospensione delle attività subacquee.

Articolo 3

E' fatto obbligo all'organizzatore di predisporre un adeguato servizio di vigilanza e di assistenza medica a favore dei partecipanti alla manifestazione.

Articolo 4


La presente Ordinanza dovrà essere affissa, in più punti ed in modo ben visibile, lungo le aree a terra nei pressi della zona interessata dall'attività.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno:

- se alla condotta di un' unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui al comma 3 dell'art. 53 del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171;
- negli altri casi, e qualora il fatto non costituisca reato, si applica l'art. 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella sezione Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/trieste.



Trieste, li 28 GIU. 2010

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luca SANCILIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca SANCILIO', written over the printed name.